



COMUNE DI SANGUINETTO

Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.1991)
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 14.05.1997)
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2004)
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2009)
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2010)
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2011)
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 25.05.2020)

INDICE

Capitolo I	–	Deposizione dei cadaveri nel feretro
Capitolo II	–	Trasporto dei cadaveri
Capitolo III	–	Inumazioni
Capitolo IV	–	Tumulazioni (Sepolture private)
Capitolo V	–	Esumazione ed estumulazione
Capitolo VI	–	Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie
Capitolo VII	–	Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto
Capitolo VIII	–	Norme di servizio
Capitolo IX	–	Polizia del cimitero
Capitolo X	–	Contravvenzioni
Capitolo XI	–	Disposizioni finali

Capitolo I
Deposizione dei cadaveri nel feretro

Articolo 1

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione del feretro.

Articolo 2

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 3

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Articolo 4

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a 25 millimetri. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale per cui per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, oppure a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 3 centimetri.

Articolo 5

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo con nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.
2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Articolo 6

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la

sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 55.
3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990, n. 285). Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Articolo 7

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Articolo 8

1. È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Articolo 9

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Articolo 10

1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Capitolo II

Trasporto dei cadaveri

Articolo 11

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 12

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 13

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Articolo 14

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio, per l'assolvimento delle funzioni di cui agli artt. 12-13 del D.P.R. n. 285/1990, in locali idonei presso il cimitero oppure presso ospedali od altri istituti sanitari che dispongano di locali idonei, previa convenzione con gli stessi.

Articolo 15

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito, e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni

dal decesso e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Articolo 16

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 17

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Articolo 18

1. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Articolo 19

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Articolo 20

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U..
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 21

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso in cui si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 22

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938, n. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 23

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S..

Articolo 24

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Articolo 25

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 26

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a 0,660 millimetri, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capitolo III Inumazioni

Articolo 27

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascuna e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 28

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà attaccata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e della data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 29

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato riposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Articolo 30

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a 2 metri di profondità) la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e debbono distare una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a 2 metri di profondità) una lunghezza media di 1,50 metri, una larghezza di 0,50 metri e devono distare almeno 0,50 metri da ogni lato.

Articolo 31

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, se necessario, del coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 2 centimetri.

4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 32

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 33

1. Per calare in una fossa il feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi....

Articolo 34

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a 1,10 metri. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Articolo 35

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata Tabella "Allegato A)" previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. È concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.
3. Le scritte devono essere limitate a cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, anno, mese e giorno della morte e nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capitolo IV Tumulazioni (Sepolture private)

Articolo 36

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
 - b) tombe o forni o loculi individuali;
 - c) nicchie ossari per la raccolta di resti mortali individuali.

Articolo 37

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondente ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 38

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazioni della Giunta Comunale.

Articolo 39

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Articolo 40

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono presenti (a meno di diversa disposizione del concessionario):
 - gli ascendenti e discendenti in linea diretta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge;
 - gli altri parenti individuati dal concessionario.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lett. c)

è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 41

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia portata fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Articolo 42

1. È consentita la collocazione di:
 - massimo 2 cassette di resti e/o urne cinerarie in un unico loculo cimiteriale, sia o meno presente un feretro;
 - massimo 2 cassette di resti e/o urne cinerarie in un unico loculo ossario.In ogni caso, non sono ammesse, in alcun modo e forma, tumulazioni provvisore di salme e/o cassette di resti e/o urne cinerarie, a meno che queste non vengano realizzate in tomba di famiglia.
2. Il diritto di sepoltura viene esteso anche ai familiari più stretti (coniuge e figli) della persona per la quale venne fatta la concessione, purché vengano rispettate le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il diritto di sepoltura non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 30 anni dalla data della firma della concessione in virtù della quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è comunque riservata la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Articolo 43

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i 15 centimetri.

Articolo 43/BIS

1. È prevista la facoltà, per il concessionario, di rendere disponibile il loculo prima che avvenga la sepoltura.
2. Qualora tale facoltà venga esercitata:
 - a) entro i 5 anni dalla data di inizio della concessione, il concessionario avrà diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto per l'ottenimento del diritto di concessione;
 - b) oltre i 5 anni, ma entro i 15 anni dalla data di inizio della concessione, il concessionario avrà diritto al rimborso della metà dell'importo corrisposto per l'ottenimento del diritto di concessione;
 - c) oltre i 15 anni dalla data di inizio della concessione, il concessionario non avrà diritto al rimborso di alcuna somma corrisposta per l'ottenimento del diritto di concessione.
3. Ai fini del conteggio degli anni di cui alle lett. b) e c) del comma 2 del presente articolo, ogni frazione d'anno che eccede i 5 ed i 15 anni dalla data di inizio della concessione viene conteggiata come anno intero.

Articolo 44

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno ed il progetto approvati, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Articolo 45

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessioni tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Articolo 46

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Articolo 47

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o della cappella. La mancanza di tale esistenza costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi, mediante avvisi murali e mezzi ritenuti idonei.

Articolo 48

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10.02.1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito agli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 49

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge, a spese del concessionario.

Capitolo V

Esumazione ed estumulazione

Articolo 50

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Articolo 51

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Articolo 52

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.
3. Le lapidi, i cippi... devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, che potrà valersene solo nelle costruzioni o nei restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
5. Gli avanzi di indumenti, casse... devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

Articolo 53

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni delle Autorità Giudiziarie e l'autorizzazione del Sindaco.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Articolo 54

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 82 del presente Regolamento.

Articolo 55

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S. e del custode del cimitero.
2. In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e dall'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Articolo 56

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente o manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Articolo 57

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco o da un suo delegato per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza ed opera del personale stabiliti dalla Giunta Comunale e previsti dalla tabella

annessa al presente Regolamento, per la quale viene prevista la possibilità di aggiornamento da parte della stessa Giunta Comunale.

Capitolo VI

Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

Articolo 58

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste dall'art. 3 della Legge 30.03.2001, n. 130.
3. In applicazione della L.R. 25.09.2009, n. 24, è istituito il Registro Comunale per la Cremazione.
4. Nel Registro per la Cremazione sono annotate le modalità con cui i cittadini residenti nel Comune hanno manifestato, per iscritto, la propria volontà di essere cremati. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
5. Il richiedente può consegnare al Funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del Codice Civile. A tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione.
6. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 4 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 5.
7. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, sono annotati nel registro:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal Sindaco del Comune o da persona da lui delegata;
 - g) spazio per eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
8. L'Ufficio preposto dovrà avvisare il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza.

Articolo 59

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione di nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Articolo 60

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Articolo 61

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne protette sono stabilite nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 62

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Articolo 63

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartamenti ed enti morali o anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. Le cappelle, i templi appartamenti ed enti morali ed i colombari privati di cui al comma precedente debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.
3. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Articolo 64

1. Le autopsie, anche se ordinate dell'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Locale Socio-Sanitaria competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle Leggi Sanitarie 02.07.1934, n. 1265.

Articolo 65

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Locale Socio Sanitaria, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per far eseguire su un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui lo effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Articolo 66

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli artt. 9 e 69 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

Capitolo VII
Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto

Articolo 67

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal Comune.

Articolo 68

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione;
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
 - c) un deposito di osservazione;
 - d) una camera mortuaria;
 - e) una cappella;
 - f) i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
 - g) un alloggio per il custode;
 - h) un ossario;
 - i) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie.

Articolo 69

1. Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:
 - a) un responsabile del servizio;
 - b) un custode;
 - c) un manovale (affossatore o necroforo).

Articolo 70

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 71

1. Il custode del cimitero:
 - a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento ed esumazione, sui trasporti e sulla cremazione in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti, sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedisce che, senza avviso o autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capitolo VIII

Norme di servizio

Articolo 72

1. Speciale incarico degli inservienti e dei manovali è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nella cremazione, nelle autopsie e nelle disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno il custode nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti e i manovali sono al servizio esclusivo del Comune e, quindi, il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di polizia del cimitero e delle sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Articolo 73

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per quanto riguarda edifici, viali, sentieri, spazi...;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri ed i servizi cimiteriali;
 - c) dall'Ufficio Segreteria per le concessioni cimiteriali.
2. Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio della loro funzione, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal comune.

Articolo 74

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.
2. È quindi vietato al medesimo personale di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conto altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di ordinario consumo delle famiglie.
3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessaria acciò non abbiamo a subire danni di sorta.

Articolo 75

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente

depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e senza l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Articolo 76

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi coperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazioni ordinarie; cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Articolo 77

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere dalla loro parte più profonda (a 2 metri di profondità) la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e devono distare almeno 0,50 metri da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di 0,50 metri che separano fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 78

1. È stretto dovere degli inservienti eseguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le tumulazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 51.
3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e depositate negli ossari ed i legnami abbruciati nell'interno dei cimiteri.

Articolo 79

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali....
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione di nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. È permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Articolo 80

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capitolo IX
Polizia del cimitero

Articolo 81

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Articolo 82

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persone adulte. È proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Articolo 83

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Articolo 84

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Articolo 85

1. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi....
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie entro un mese.

Articolo 86

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo, come

pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Articolo 87

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Articolo 88

1. È assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi..., com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale.

Articolo 89

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità, od alle persone addette o assistenti per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Articolo 90

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Pulizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capitolo X
Contravvenzioni

Articolo 91

1. La violazione delle disposizioni contenute nel seguente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1256, come modificati per l'effetto dell'art. 3 della Legge 12.07.1961, n. 603, e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Capitolo XI

Disposizioni finali

Articolo 92

Tariffe e diritti per servizi cimiteriali

1. Il Comune può imporre il pagamento di un diritto per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del Comune o in uscita o entrata da esso, fissato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali effettuati dal Comune e soggetti al pagamento di una tariffa sono quelli indicati nella Tabella "Allegato A)" al presente Regolamento.
3. Nessun pagamento deve essere effettuato se i servizi sono richiesti dall'Autorità Giudiziaria oppure nel caso di servizi funebri a persone indigenti, quando la spesa sia a carico del Comune.
4. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della suddetta disciplina fissata dal Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42-48 del D.Lgs. n. 267/2000.
5. Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe possono essere riviste e aggiornate dalla Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42-48 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive variazioni.

Articolo 93

Norma finale e di rinvio

1. Il presente Regolamento o le sue modifiche entreranno in vigore a seguito dell'esecutività della Deliberazione di approvazione. Al medesimo sarà data la pubblicità prevista per legge e Statuto.
2. Con l'entrata in vigore delle modifiche al presente "Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale" si considerano abrogate le Tabelle "Allegato A)" e "Allegato B)" al precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 25.01.1991 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 14.05.1997, n. 8 del 06.02.2004, n. 54 del 28.12.2009, n. 15 del 27.04.2010, n. 45 del 28.09.2011 e n. 14 del 25.05.2020, nonché la Tabella "Allegato A)" al "Regolamento per il Servizio dei Trasporti Funebri" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.1998 e successivamente modificato con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 51 del 25.09.1998 e n. 23 del 30.04.1999.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130, ed al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 27.07.1934, n. 1265).
4. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie, in particolare dalla L.R. Veneto 04.03.2010, n. 18.

TABELLA DEI SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO**1) INUMAZIONE ORDINARIA**

Inumazione di salma in fossa a terra, compresi la preventiva apertura della fossa eseguita mediante scavo a mano, delle dimensioni prescritte dalle vigenti norme in materia, l'assistenza alla posa del feretro nella fossa, il riempimento e la sistemazione della superficie

2) TUMULAZIONE IN LOCULO

Tumulazione di salma in loculo, compresi l'apertura e la preparazione del loculo effettuata prima dell'arrivo del feretro, l'inserimento del feretro, la successiva chiusura del loculo eseguita con mattoni pieni e malta di cemento forniti dal Comune, la posa della lapide e la pulizia a lavoro ultimato

3) ESTUMULAZIONE DA LOCULO

Estumulazione di feretro da loculo, compresi l'apertura mediante rimozione della lapide, la demolizione della muratura in mattoni, la raccolta resti salma, lo smaltimento resti feretro in legno e zinco da effettuarsi nelle forme di legge e la pulizia del loculo

4) ESUMAZIONE STRAORDINARIA

Esumazione di feretro, compresi lo scavo e la successiva chiusura in fossa

5) TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN LOCULO CON SALMA

Tumulazione di ceneri o resti in loculo compresa l'apertura mediante rimozione della lapide, la demolizione della muratura in mattoni, l'inserimento, la chiusura del loculo con muratura in mattoni pieni e malta di cemento forniti dal Comune, il riposizionamento della lapide e il ripristino della lampada votiva qualora esistente

6) TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN LOCULO VUOTO

Deposizione di ceneri o resti in loculo vuoto con successiva apposizione della sola lapide di chiusura, senza il tamponamento in muratura

7) TUMULAZIONE CENERI O RESTI IN CELLETTE OSSARIE O CINERARIE

TABELLA TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Per collocamento dei cippi di altezza non superiore a 1 metro e di croci semplici sia in ferro che in legno	L. <u>5.000</u>
2	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a 1,20 metri e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L. <u>10.000</u>
3	Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore a 1,50 metri e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L. <u>15.000</u>

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Indicazione per i servizi	Importo
1	Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesti dai privati	L. <u>10.000</u>
2	Tumulazione di salma in tombe di famiglia	L. <u>5.000</u>
3	Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria	L. _____
4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L. <u>10.000</u>
5	Estumulazione di salma	L. <u>10.000</u>
6	Iniezioni conservative	L. _____